

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Venerdì 5 Marzo 1999

alle ore 9

563^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

Interrogazioni (*testi allegati*).

INTERROGAZIONE IN MATERIA DI COMPETENZA DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

SCOPELLITI, GRECO, D'ALÌ, LA LOGGIA, PERA, VENTUCCI, NOVI, VEGAS, SEMENZATO, RIPAMONTI, SCHIFANI, CORTIANA, PASTORE, BORTOLOTTI, LUBBRANO di RICCO, BOCO, DE LUCA Athos. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'ambiente, per i beni e le attività culturali e di grazia e giustizia.* – Premesso:

(3-02020)
(18 giugno 1998)

che il consiglio comunale di Offida (Ascoli Piceno) ha approvato, in data 31 luglio 1997, una delibera (n. 43) avente come oggetto «Approvazione convenzione con la ditta PEG in relazione all'esercizio di centrale elettrica a biomasse», nonchè la convenzione allegata alla stessa;

che tale delibera autorizza la società PEG ad installare nel territorio della Valtésino un impianto da 5 MW elettrici mediante combustione di biomasse;

che di tale delibera i comuni limitrofi sono stati informati tramite lettera anonima che evidenziava, fra l'altro, i forti rischi di inquinamento e di impatto ambientale derivanti dall'insediamento della centrale;

che al fine di conoscere più specificamente gli elementi della vicenda il comune di Cossignano, in data 20 settembre 1997, inoltrava al comune di Offida la richiesta di poter visionare «la documentazione tecnica, nonchè gli atti deliberativi, concessioni o autorizzazioni rilasciate, comprensive di elaborati tecnici, relazioni, eccetera inerenti la realizzazione della centrale elettrica di Offida»;

che dopo numerosi altri e inutili solleciti il sindaco di Cossignano si recava presso il comune di Offida al fine di visionare di persona gli atti, riuscendo però solamente a rintracciare alcune relazioni, ma non gli atti deliberativi del comune di Offida;

che la delibera n. 43 del 31 luglio 1997 veniva infine e finalmente inviata al comune di Cossignano solo con lettera del 7 gennaio 1998, e risulta essere stata affissa presso l'albo comunale solo il 30 dicembre 1997;

che i comuni di Cossignano, Castignano e Montalto delle Marche provvedevano ad incaricare il professor Giorgio Cortellessa, docente di fisica nucleare, l'ingegner Antonio Mercuri e il professor Ciani al fine di verificare da un punto di vista scientifico e tecnico la rispondenza del progetto relativo alla centrale ai parametri di legge, nonchè i valori inquinanti della stessa e il relativo impatto ambientale;

che le relazioni presentate convengono nell'affermare la estrema superficialità del progetto, la sua pericolosità nei confronti dell'ecosistema e dei cittadini residenti nelle zone interessate, ma soprattutto e in particolare concordano su un punto: allo stato attuale, la centrale di Offida deve, a tutti gli effetti, essere considerata un inceneritore o un impianto di smaltimento dei rifiuti con trasformazione degli stessi in energia e come tale deve essere ubicata, rispettando di conseguenza le di-

sposizioni di carattere regionale e nazionale in materia di smaltimento dei rifiuti;

che a tale proposito gli interroganti ritengono opportuno portare a conoscenza dei Ministri interessati le osservazioni redatte dal professor Cortellessa, le quali – da sole – dovrebbero essere più che sufficienti a rivedere completamente il progetto citato:

«Osservazioni tecniche sull'impianto di generazione elettrica da 5 MW alimentato con rifiuti agricoli e materiali di scarto progettato dall'impresa PEG con ubicazione nel territorio del comune di Offida.

2 marzo 1998

Professor Giorgio Cortellessa

Una prima osservazione sulla alimentazione di un impianto termico con rifiuti agricoli e altro materiale di scarto è che la progettazione deve tenere conto di tutte le possibili composizioni di tali combustibili, in condizioni di operatività. È, infatti, tassativo che si possa determinare se nei materiali bruciati vi siano o no composti di cloro organico (si confronti l'osservazione a pagina 20 del recentissimo volume "La nuova normativa per la gestione dei rifiuti" – decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) perchè in presenza di cloro organico superiore al 2 per cento gli impianti di combustione debbono essere dotati di una camera di post-combustione che garantisca una temperatura di almeno 1.200°C, mentre se la percentuale è inferiore al 2 per cento la camera di post-combustione, che è un dispositivo, comunque necessario, può avere una temperatura almeno, solamente, di 950° C.

È perciò estremamente rilevante che si abbia una chiara nozione della composizione di ciò che si immette nella camera di combustione.

L'esame dei progetti e di tutti i pareri espressi rende evidente che:

non esiste alcun sistema che permetta di controllare che ciò che è immesso nella camera di combustione soddisfi la prescrizione per cui il cloro organico sia inferiore al 2 per cento. D'altro canto tale sistema non può essere affidato a prescrizioni interne all'azienda, ma deve impedire in ogni caso che ci sia un superamento del sopraddetto limite. Da questo punto di vista è assolutamente ovvio che, raccogliendo rifiuti agricoli e altre tipologie di biomasse, essi vengano posti in sacchi, con una scelta che certamente contiene anche i sacchi di PVC (che contiene cloro organico). È ovvio gettare nel combustore i rifiuti contenuti nei sacchi, oppure gettare i rifiuti con i sacchi che li contengono in fasi di pretrattamento dei rifiuti. La garanzia che in ogni caso la percentuale di cloro organico sia inferiore al 2 per cento non c'è, nè ci può essere per l'impianto così come è descritto. Tale garanzia c'è se i rifiuti sono di provenienza certa, ad esempio se il rifiuto è soltanto truciolato di lavorazioni con legno non trattato e altre consimili, ciò che è escluso nel caso di rifiuto agricolo e, ancor peggio, di rifiuto urbano che contiene una forte percentuale di plastiche anche clorurate (PVC);

in ogni caso il sistema di combustione descritto in modo assolutamente schematico e approssimativo, anche se avesse una alimentazione con quantità di composti di cloro organico inferiori al 2 per cento, dovrebbe assicurare una temperatura in camera di combustione maggiore di 950°C, ciò che non è se si legge il progetto;

il progetto tende a accreditare l'idea che si sia in presenza, per l'alimentazione, di *biomasse* essendo esse unicamente il prodotto di una crescita naturale ad esempio di specie vegetali. La nozione di biomassa non è utilizzata nella legislazione italiana sulla gestione dei rifiuti; infatti la ben nota legge 9 gennaio 1991, n. 10, introduce la nozione di fonti rinnovabili "... *omissis*... la trasformazione di rifiuti organici e inorganici...".

La legge parla di rifiuti che possono essere o diventare fonti di energia, ma non nobilita in alcun modo i rifiuti in "biomasse"; la stessa, identica, posizione è contenuta nel già citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Questa osservazione può sembrare di natura puramente linguistica, ma invece ha immediate conseguenze giuridiche: si deve unicamente parlare di rifiuti e perciò ogni procedimento termico in cui siano coinvolti i rifiuti è un procedimento di incenerimento. Se la produzione di calore dall'incenerimento viene dispersa nell'ambiente, si tratterà di inceneritori che svolgono unicamente la funzione di ridurre la massa del rifiuto generando una certa quantità di ceneri. Se il calore è utilizzato in una caldaia per produrre vapore e successivamente elettricità, si tratterà di un inceneritore che recupera in varie forme il calore prodotto, ma la normativa da applicare è sempre e unicamente quella per gli inceneritori dei rifiuti;

poichè si è in presenza di un impianto termico le emissioni sono regolate dal complesso di leggi e di decreti presidenziali relativi all'inquinamento atmosferico. Sorge perciò il problema delle concentrazioni all'emissione e delle concentrazioni degli inquinanti nell'ambiente. Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, introduce due nozioni distinte nel suo articolo 2. Una nozione è quella al paragrafo 2, dei valori limite, e l'altra nozione è di valori guida.

Si è normato il fatto che si dettano prescrizioni per stabilire limiti invalicabili, i valori limite, per impedire che superandoli di troppo e troppo spesso si arrechino danni alla salute e all'ambiente e, però, poichè non soltanto la scienza, ma anche le organizzazioni nazionali e internazionali (come l'Organizzazione mondiale della sanità) avvertono che i valori-limite sono medie per la popolazione e per l'ambiente medio, occorre stabilire i valori guida, decisamente inferiore ai valori limite.

Il punto 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato testualmente prescrive i valori guida destinati:

"...*omissis*..."

A) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e di protezione dell'ambiente;

B) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria.

Poichè l'inquinamento non si ferma ai confini amministrativi è evidente che la determinazione e applicazione dei valori guida, generalmente inferiori alla metà dei corrispondenti valori limite, come adottati in numerosissimi casi in Italia da amministrazioni regionali, provinciali, comunali, è un effetto di accordo tra tutte le amministrazioni nei cui territori possono verificarsi ricadute inquinanti.

Ai fini di una corretta applicazione della legge occorre che il progetto sia corredato non soltanto di tabelle di emissione di inquinanti in tutte le possibili condizioni di funzionamento così variabili a seconda della composizione del rifiuto che viene incenerito, ma anche dei risultati dei modelli di ricaduta degli inquinanti nelle differenti condizioni micro-meteorologiche e macro-meteorologiche della zona.

Tale zona, infatti, a una analisi anche superficiale, si presenta tale da dare certamente luogo a ristagni dei fumi, se si tiene conto che una ciminiera di 32 metri, con temperature di uscita dei fumi incomprensibilmente molto basse, dà ricadute da poche centinaia di metri a meno di qualche chilometro e investe certamente le zone vicine. Inoltre l'orografia della zona contribuisce a una canalizzazione del pennacchio che in condizioni di brezza anche non molto forte trasporta l'inquinante con certezza al di fuori dei confini del comune di Offida.

In tali condizioni la richiesta di una concertazione tra le amministrazioni territoriali interessate non è una semplice richiesta di dimostrazione di buona volontà, ma un obbligo perchè il controllo delle concentrazioni nell'ambiente compete a tutti i comuni affetti dall'inquinamento sotto la guida della provincia. Non è possibile che si ponga l'onere del controllo senza attribuire anche la possibilità di intervento. Il meccanismo dei dispositivi di legge è chiarissimo in tal senso.

Non è eludibile l'osservazione per cui il comune di Offida non può, da solo, decidere un insediamento che inquina anche altri territori comunali, a cominciare da quelli limitrofi, senza concordare tutte le caratteristiche dell'impianto e sottoporre a tale concertazione la decisione stessa di dar luogo a atti che permettano l'insediamento.

Una osservazione generale, a questo punto, è che il progetto manca di numerose parti essenziali, alcune delle quali si deducono immediatamente da quanto fin qui esposto:

manca ogni considerazione sulla variabilità della composizione del rifiuto e sulla possibilità che contenga, anche al di là del 2 per cento, cloro organico;

l'impianto termico non assicura che si raggiunga nei fumi, nel corso del processo di combustione, la temperatura superiore ad almeno 950°C in una camera di post-combustione, fatto assolutamente tassativo anche se non vi fossero composti di cloro organico;

ancor di più non assicura che si raggiunga nei fumi, nel corso del processo di combustione, la temperatura superiore ad almeno 1200°C in una camera di post-combustione, fatto assolu-

tamente tassativo se vi fossero anche solo potenzialmente in casi saltuari composti di cloro organico oltre il 2 per cento;

non si sono forniti dati estesi derivanti da un modello di ricaduta calcolato nelle differenti situazioni micro e macro-meteorologiche, secondo le differenti categorie di stabilità atmosferica.

Per queste ragioni principali, che possono essere corredate da altre osservazioni sulle numerose manchevolezze secondarie, pur però importanti, è necessario che l'intero progetto venga rivisto dalle fondamenta e soprattutto armonizzato a livello di comprensorio territoriale, investendo in tale armonizzazione gli enti, almeno incluso il livello della provincia. Non è possibile dare per scontato che si proceda alla realizzazione anche perchè molte delle osservazioni fatte, ad esempio quelle sul passaggio dai valori limite alle linee guida, mantengono la loro validità anche se si procedesse e non si tratta di semplici dati scientifici, ma di condizioni precise della normativa a protezione dell'ambiente e della salute. L'impianto, se non è riesaminato a fondo, anche eventualmente giungendo alla conclusione totalmente negativa di non fattibilità, corre il rischio di un blocco successivo per gravi inadempienze ambientali e sanitarie, con conseguenze avverse certe per l'impresa e, soprattutto, per il comune di Offida»,

si chiede di sapere:

quali siano le considerazioni dei Ministri interrogati – anche in relazione alle fortissime obiezioni di carattere tecnico e scientifico avanzate – rispetto ai fatti sopra esposti e illustrati, che appaiono agli interroganti di estrema gravità, e in particolare se non ritengano di dover immediatamente intervenire per verificare la regolarità delle procedure adottate dalle amministrazioni interessate, intendendosi comprese in questa richiesta tutte le amministrazioni che hanno partecipato, per quanto di loro competenza, all'*iter* che ha favorito l'adozione della delibera del comune di Offida;

se non si ritenga che sussistano gli elementi per sospendere immediatamente qualsiasi atto volto alla realizzazione dell'inceneritore, in attesa di adeguate e approfondite verifiche, nel senso indicato dal parere del professor Cortellessa;

se non ritengano che, al di là dei rilievi di inadeguatezza, incapacità, superficialità e scarsa professionalità, nel corso della intera vicenda siano stati posti in essere comportamenti e atti in aperta e palese violazione di norme e leggi dello Stato, richiamando gli interroganti l'attenzione dei Ministri in indirizzo sulla eventuale violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 (trasparenza), dell'articolo 3-*bis* della legge n. 441 del 1987 (smaltimento dei rifiuti), dell'articolo 27 del decreto-legge 15 febbraio 1997, n. 22, della legge regionale n. 31 del 1990 e di numerose altre norme previste da deliberazioni amministrative (ad esempio la n. 143 del 4 aprile 1997), solo per citare quelle che a parere degli interroganti appaiono più palesi ed evidenti.

**INTERROGAZIONI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL
MINISTRO DELLA SANITÀ**

MULAS, BORNACIN, MEDURI, DE CORATO, RAGNO. – Ai (3-01771)
Ministri della sanità e dei trasporti e della navigazione. – Premesso: (2 aprile 1998)

che il compartimento marittimo di Olbia (Sassari) ha la giurisdizione da Capo Testa (Santa Teresa di Gallura) a Capo di Monte Santo (Baunei), compreso l'Arcipelago di La Maddalena, le isole di Tavolara e Molara e nel suo territorio operano e sono presenti:

Capitaneria di Porto di Olbia - Porto di Olbia:

navi e mezzi veloci della società Tirrenia per il collegamento con Genova, La Spezia, Civitavecchia ed Arbatax; navi Compagnia Sarda e Lloyd Sardegna Navigazione per il collegamento con Livorno e Piombino; navi della società Moby Lines per il collegamento con Livorno; navi della società Grimaldi (dal mese di giugno) per il collegamento con Genova;

imbarcazioni da pesca, da traffico e da diporto;

presenza ed impiego giornaliero di almeno 700 marittimi sulle sole navi in arrivo e/o in partenza per la Penisola;

navi provenienti dall'estero e necessitanti visite sanitarie all'equipaggio, vaccinazioni e controllo merci;

palombari, sommozzatori e pescatori professionali subacquee necessitanti di visite mediche di controllo;

Ufficio circondariale marittimo di La Maddalena - Porto di La Maddalena:

navi delle società Soremar, Tris e Tremar;

imbarcazioni da pesca, da traffico e da diporto;

presenza ed impiego di circa 50 marittimi al giorno sulle sole navi da e per Palau;

Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci - Porto di Golfo Aranci:

navi e mezzi veloci della società Sardinia Ferries per il collegamento con Civitavecchia e Livorno; navi delle Ferrovie dello Stato per il collegamento con Civitavecchia;

presenza ed impiego medio giornaliero di circa 250 marittimi;

imbarcazioni da pesca e da diporto;

trasporto di rifiuti e resti ospedalieri con carri ferroviari che imbarcano sulle navi delle Ferrovie dello Stato con destinazione nella Penisola in centri di termodistruzione necessitante di controlli sanitari;

Ufficio legale marittimo di Palau - Porto di Palau:

navi della società Saremar, Tris e Tremar;

da giugno a settembre si aggiungono navi della società Lauro per collegamenti con Napoli e con la Corsica;

imbarcazioni da pesca, da traffico e da diporto;

Ufficio locale marittimo di Porto Cervo - Porto Cervo:

navi ed imbarcazioni da diporto;

Ufficio locale marittimo di La Caletta (Siniscola) - Porto di La Caletta:

navi ed imbarcazioni da diporto;

Ufficio locale marittimo di Calagonone - Porto di Calagonone (Dorgali):

imbarcazioni da traffico, da pesca e da diporto;

Delegazione di spiaggia di Santa Teresa di Gallura:

navi della società Soremarm e Moby Lines per collegamenti con la Corsica;

imbarcazioni da pesca, da traffico e da diporto;

che la Direzione aeroportuale di Olbia ha competenza sull'Aeroporto «Costa Smeralda» sul quale insiste un intenso traffico aereo con i maggiori aeroporti della Penisola e con molti aeroporti esteri quali quelli di Inghilterra, Germania, Francia, Svizzera e Spagna solo per citare i più frequenti;

che ad Olbia, nonostante il volume del traffico e le esigenze rappresentate, non esiste l'Ufficio di sanità marittima ed aeroportuale, con gravi disagi che ne conseguono; infatti detto Ufficio è oggi ubicato a Porto Torres per una realtà di traffico sicuramente molto inferiore a quella di Olbia;

che la distanza di detto Ufficio da Olbia non permette la necessaria presenza giornaliera di personale medico per svolgere sia nel porto di Olbia che negli altri importanti porti limitrofi, quali La Maddalena, Golfo Aranci e Santa Teresa, i numerosi compiti di cui alle leggi:

regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, Regolamento per la sanità marittima;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie;

legge 16 giugno 1939, n. 1045, Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;

regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, Approvazione del Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 9 ottobre 1947, n. 1151, Aggiornamento dei diritti di pratica sanitaria;

decreto ministeriale 13 ottobre 1947, Tariffe per il rimborso delle spese e per il compenso delle prestazioni inerenti a misure di sanità marittima;

decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria;

decreto ministeriale 24 giugno 1959, Concessione della libera pratica via radio alle navi;

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica;

decreto ministeriale 20 novembre 1970, Determinazione dei posti di confine, dei porti e degli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Regolamento aggiuntivo del 23 maggio 1973 a modifica del Regolamento sanitario internazionale (1969);

legge del 27 aprile 1974, n. 174, Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse;

decreto ministeriale 8 maggio 1974, Uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, Ristrutturazione e potenziamento degli uffici sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna;

legge 9 febbraio 1982, n. 108, Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

decreto ministeriale 27 maggio 1987, n. 322, Disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo al fine di fronteggiare le esigenze innanzi rappresentate;

se sia condivisa la necessità di istituire un Ufficio di sanità marittima ed aeroportuale ad Olbia per rispondere adeguatamente alle notevoli esigenze sino ad oggi mal soddisfatte.

PEDRIZZI, BATTAGLIA, MONTELEONE, MULAS. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

(3-02118)
(20 luglio 1998)
(Già 4-00458)

che il personale della divisione V del servizio farmaceutico del Ministero della sanità è stato quasi completamente sostituito a causa, anche, delle note vicende giudiziarie;

che il numero attuale degli addetti risulta essere alquanto ridotto e tale da non assicurare un completo e puntuale servizio nei confronti delle imprese richiedenti le registrazioni per la messa in commercio dei presidi medico-chirurgici (disinfettanti e disinfestanti);

che le informazioni relative alle procedure da adottare e la documentazione tecnico-scientifica da includere nei *dossier* finalizzati all'ottenimento delle registrazioni risultano, a quanto è dato di sapere, alquanto carenti;

che è stato istituito un servizio informazioni al pubblico e previsto un accesso agli uffici estremamente complesso e penalizzante soprattutto per le imprese con sede diversa da Roma,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il dirigente della divisione V del servizio farmaceutico richieda di corredare le domande di registrazione con la documentazione prevista dagli allegati II e III della proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, presentata dalla Commissione il 27 luglio 1993;

se ciò dovesse rispondere al vero, se non si ritenga che tale comportamento sia assimilabile ad ipotesi di reato ed in particolare quella di abuso di potere;

se non si ritenga di dover emanare in tempi brevi una circolare esplicativa che, nel rispetto delle norme vigenti, puntualizzi, in forma chiara e completa, sia gli adempimenti burocratico-amministrativi che la documentazione indispensabile per l'ottenimento delle registrazioni dei prodotti, semplificando altresì l'accesso alle informazioni;

se non si reputi opportuno organizzare la divisione V con personale e mezzi idonei ad una più funzionale procedura, che assicuri alle imprese richiedenti le autorizzazioni un servizio rispondente alle esigenze di programmazione e sviluppo delle medesime.

PEDRIZZI, MULAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso: (3-02120)
(20 luglio 1998)
(Già 4-00474)

che l'associazione «Universo bambino» ha diramato qualche tempo fa un comunicato stampa riguardante le vaccinazioni praticate su neonati e le conseguenze negative che da queste possono derivare;

che tale comunicato è passato del tutto inosservato tanto che nessun mezzo di informazione ha riferito la notizia;

che il predetto comunicato riferiva che le vaccinazioni possono provocare nei bambini patologie gravi come, tra l'altro, distrofie, sclerosi, anemie, epilessie, morti improvvise, eccetera;

che in tale documento veniva citato uno studio presentato con allegata precisa documentazione dal dottor Massimo Montinari, medico chirurgo e presidente dell'associazione «Universo bambino», che riferiva di 48 pazienti ricoverati presso centri ospedalieri italiani e stranieri per l'insorgenza di segni clinici relativi al sistema nervoso centrale e all'apparato digerente, in concomitanza o immediatamente dopo la somministrazione di vaccini;

che in particolare le vaccinazioni, secondo il predetto studio che approfondisce la valutazione del quadro immunitario dei pazienti ed il ruolo dell'immunogenetica nella diagnosi di patologie, avrebbero provocato disastri, fatto nascere figli deformati e fatto somatizzare qualsiasi tipo di malattia invalidante fino a procurare la morte dei vaccinati;

che i vaccini contengono mercurio e alluminio, metalli altamente tossici che tali permangono anche dopo decenni all'interno dell'organismo umano;

che lo studio del ricercatore italiano dà la dimostrazione clinico-scientifica delle mutazioni genetiche del DNA procurate proprio a causa delle vaccinazioni;

che in relazione alla ormai accertata malasanità italiana è stata più volte richiesta alla magistratura un'azione immediata per la sospensione della commercializzazione e somministrazione dei predetti vaccini fino alla provata certezza che tutte le sostanze inoculate non risultino assolutamente innocue ed atossiche per qualsiasi individuo;

che è risultato, inoltre, che i vaccini possono produrre varie e imprevedibili reazioni patologiche che vanno dalla morte all'*handicap* perenne fino alle allergie;

che secondo la predetta ricerca le vaccinazioni possono generare, infine, anche «epidemie» gravi di ogni sorta di malattie degenerative anche autoimmuni;

considerato:

che le leggi vigenti in Italia sulle vaccinazioni, pur essendo chiare sui tempi per la somministrazione dei vaccini, sono rimaste inapplicate (da ben 40 anni gli istituti di igiene prima, le USL in seguito hanno continuato a vaccinare obbligatoriamente anche al di fuori dei periodi prescritti);

che tale legislazione prevede anche un risarcimento di eventuali danni provocati dal vaccino in caso di morte o di danni permanenti al soggetto vaccinato;

che a tutt'oggi nel nostro sistema esiste un evidente contrasto tra alcune circolari o leggi vaccinali con la Costituzione, ad esempio con l'articolo 34 che recita: «La scuola è aperta a tutti» e non solo, quindi, ai bambini vaccinati;

che è evidente che in Italia, pertanto, il diritto di libera scelta terapeutica e sanitaria è palesemente calpestato poichè si vuole continuare a imporre tali pericolose profilassi anche contro il deliberato volere degli interessati,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se si intenda verificare ulteriormente la veridicità delle conclusioni alle quali è pervenuta l'associazione «Universo bambino»;

nel caso affermativo, se non si ritenga opportuno porre subito fine a tale sistema di vaccinazioni ed in particolare procedere all'eliminazione dell'obbligo per tutti i cittadini italiani indistintamente di sottoporsi a tali pratiche;

quali provvedimenti si intenda adottare, comunque, per questioni così delicate che riguardano il diritto alla salute di tutti gli italiani.

